

L'Italia non può permettersi di trascurare il settore turistico perché è il nostro *ORO NERO* e ogni anno ne perdiamo una consistente fetta solo perché alcuni praticano prezzi alti e bassi servizi. Troppo spesso il turismo del nostro Paese si alimenta godendo solo di ciò che la natura del territorio spontaneamente offrono, nonché la storia e la cultura che abbiamo ereditato. Oltre a sfruttare detti beni comuni alcuni imprenditori inficiano la nostra competitività sul mercato internazionale offrendo strutture e infrastrutture inadeguate, personale non specializzato, praticando tariffe da capogiro. Troppe le realtà spiacevoli sperimentate in prima persona dalle famiglie in autocaravan e portate all'attenzione dell'ANCC (Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti). Molti i gestori fuori dai margini di legalità e decenza. Titolari o gestori di campeggi che pur di aumentare gli introiti ammettono all'interno dei complessi un numero di persone al di sopra dei limiti consentiti inficiando la sicurezza. Piazzole e spazi comuni che si fanno sempre più stretti e invivibili, condizioni igieniche precarie, ragioni di ordine, salute, sicurezza pubblica del tutto compromesse. L'utente non può essere in grado di inseguire l'evolversi delle normative che, nel caso Italia, vede *norme* e *normine* sovrapporsi a livello regionale, provinciale, comunale; pertanto è anche nostro compito informarlo del fatto che l'attività svolta da titolari o gestori di campeggi è soggetta a una dettagliata normativa e molte delle sanzioni applicabili sono previste proprio a censura dei disservizi che saranno denunciati.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è dettata dalla Regione in cui ha sede il campeggio. In particolare in materia di turismo/strutture ricettive le Regioni hanno competenza residuale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, comma 4, come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Alle Regioni spetta dunque il compito di legiferare in via esclusiva nel rispetto dei limiti posti alla funzione legislativa dall'articolo 117 Costituzione, comma 1, vale a dire nel rispetto della Costituzione stessa e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Costituiscono ad esempio oggetto di disciplina da parte del legislatore regionale, le procedure e i criteri di classificazione dei campeggi.

Ciascun campeggio è caratterizzato, infatti, da un numero di stelle che vale ad identificare un complesso qualitativo e quantitativo di servizi che all'interno della struttura devono essere garantiti, pena la sanzionabilità dell'esercizio.

Per offrire un'idea concreta dei parametri valutati ai fini della classificazione di un campeggio, richiamiamo *l'allegato E alla deliberazione della giunta della Regione Toscana n. 18 del 2001, ovvero regolamento di attuazione della legge Regione Toscana n. 42 del 2000, come modificata dalla legge regionale n. 14 del 2005.*

Secondo la tabella in analisi un campeggio ad una stella deve garantire:

